

Falcioni. — *Al ministro della guerra.* — « Per apprendere se i militari affetti da tifo, quando entrano in convalescenza abbiano diritto ad una congrua licenza presso le rispettive famiglie, prima di riprendere servizio ».

RISPOSTA. — « I militari affetti da forme tifoidee sono trattiene negli ospedali militari sino a che sia assicurata la completa guarigione clinica, fino a quando cioè non possano più correre pericolo alcuno di ricadute, e fino a quando essi non possano più costituire causa di contagio per i loro compagni o per le persone della loro famiglia, qualora venissero inviati in licenza.

« La licenza però non può essere un diritto, perchè nei casi non infrequenti, nei quali la forma infettiva intestinale sia stata di brevissima durata, e non abbia lasciato alcun reliquato apprezzabile, il militare può anche essere inviato in un convalescenziario militare, o essere restituito al deposito reggimentale con un congruo periodo di riposo.

« Quando invece la forma infettiva intestinale sia stata di più lunga durata, o di maggiore gravità, è norma costante dei medici curanti di proporre il convalescente per un periodo di licenza, che può variare naturalmente a seconda dello stato fisico e delle condizioni generali all'atto della dimissione dall'ospedale.

« Per i militari però provenienti dalla zona di guerra e ricoverati in ospedali territoriali per qualsiasi motivo, è stato disposto che essi non siano mai inviati ai Depositi, senza che prima sia loro concessa una breve licenza di sette giorni da trascorrere in famiglia.

« In tesi generale poi è da osservare che il Ministero non potrebbe disciplinare con norme tassative la concessione delle licenze di convalescenza, senza provocare inconvenienti; giacchè soltanto i medici curanti possono e debbono essere arbitri nell'accordare le licenze stesse, poichè essi soltanto sono in grado di valutare tutti gli elementi clinici, che legittimano o consigliano per il paziente un periodo adeguato di convalescenza, onde ristabilirsi pienamente in salute, e poter riprendere quindi regolare servizio.

« A tale uopo, con circolare n. 1083/49 del 4 gennaio ultimo scorso, diretta a tutte le Autorità militari territoriali, questo Ministero stabiliva che nessuna Autorità territoriale potesse fare restrizioni, con norme

di massima, sui limiti delle licenze di convalescenza fissati dalle Autorità sanitarie.

« *Il ministro*
« ALFIERI ».

Federzoni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali con decreto 6 gennaio 1918 sono state revocate e considerate come non avvenute le conferme delle nomine a sottotenente di complemento di artiglieria fatte dal Comando Supremo con suo decreto 6 novembre 1917 e comprese nel precedente decreto del 6 dicembre 1917 già iscritto nel bollettino ufficiale del 14 dicembre 1917; e per sapere se egli creda compatibile con il decoro dell'ufficiale e con la disciplina, che, senza neppure conoscerne le ragioni, un numero considerevole di sottotenenti appaia improvvisamente retrocesso, di fronte ai soldati, ad aspiranti ».

RISPOSTA. — « Il Comando Supremo con dispensa n. 180 del 7 novembre 1917 aveva posto in corso alcune nomine provvisorie a sottotenente di aspiranti delle varie armi.

« Essendo peraltro tale dispensa stata pubblicata per errore, facilmente spiegabile date le dolorose condizioni del momento, le copie già distribuite vennero ritirate e sostituite con dispensa portante la data del giorno dopo (8 novembre 1917), lo stesso numero, ma giunte agli uffici interessati con ritardo. Nel frattempo peraltro il Ministero della guerra aveva già provveduto a confermare in parte tali nomine quando di fatto le medesime non erano più valide ed ha quindi necessariamente dovuto procedere all'annullamento delle conferme effettuate; (decreto luogotenenziale del 6 gennaio scorso, al quale l'onorevole interrogante accenna).

« Sono innegabilmente spiacevoli le conseguenze di tale contratteggio che le speciali circostanze in cui si è verificato non hanno permesso di evitare; ma l'inconveniente può considerarsi d'altra parte in massima sanato in grazia di recenti disposizioni già attuate ed intese ad eliminare i ritardi in passato lamentati, nelle nomine degli aspiranti a sottotenente di complemento.

« *Il ministro*
« ALFIERI ».

La Lumia. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare, perchè non siano oltre ri-